

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0185/2004

18 marzo 2004

RELAZIONE

sulla richiesta di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi presentata da
Klaus-Heiner Lehne
(2004/2015(IMM))

Commissione giuridica e per il mercato interno

Relatore: Sir Neil MacCormick

INDICE

	<u>Pagina</u>
PAGINA REGOLAMENTARE	3
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	4
MOTIVAZIONE.....	6

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 26 febbraio 2004 il Presidente del Parlamento ha comunicato di avere ricevuto dall'on. Klaus-Heiner Lehne una richiesta di difesa della sua immunità parlamentare in relazione ai procedimenti giudiziari dinanzi al Tribunale distrettuale di Amburgo. Conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento la richiesta è stata deferita alla commissione giuridica e per il mercato interno.

Nella riunione del 26 febbraio 2004 la commissione ha nominato relatore Sir Neil MacCormick.

Nella riunione dell'8 marzo 2004 ha ascoltato Klaus-Heiner Lehne, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 3, del regolamento, e ha avuto uno scambio di opinioni sui motivi a favore e contro la difesa dell'immunità o dei privilegi.

Nella riunione del 17 marzo 2004 ha esaminato il progetto di relazione e ha approvato la proposta di decisione all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione: Giuseppe Gargani, presidente; Ioannis Koukiadis, vicepresidente; Sir Neil MacCormick, relatore; Bert Doorn, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Malcolm Harbour, Manuel Medina Ortega, Francesco Enrico Speroni (in sostituzione di Ward Beysen), Marianne L.P. Thyssen e Diana Wallis.

La relazione è stata depositata il 18 marzo 2004.

A.
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi presentata da Klaus-Heiner Lehne (2004/2015(IMM))

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di difesa della sua immunità e dei suoi privilegi presentata da Klaus-Heiner Lehne e annunciata in seduta plenaria il 26 febbraio 2004 in relazione ai procedimenti civili (istanza di provvedimento provvisorio e di procedimento principale) pendenti dinanzi al Tribunale distrettuale di Amburgo,
 - visti l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986.¹,
 - visti gli articoli 6 e 6 bis del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0185/2004),
- A. considerando che Klaus-Heiner Lehne è stato eletto al Parlamento europeo alla quinta elezione tenutasi dal 10 al 13 giugno 1999 e che i suoi poteri sono stati verificati dal Parlamento il 15 dicembre 1999²,
- B. considerando che i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi dagli stessi nell'esercizio delle loro funzioni³,
- C. considerando che i procedimenti civili avviati nei confronti di Klaus-Heiner Lehne dinanzi al Tribunale distrettuale di Amburgo fanno riferimento a opinioni espresse in una dichiarazione stampa direttamente connesse con una questione a quel tempo oggetto di discussione in seno al Parlamento,
- D. considerando che l'immunità dai procedimenti giudiziari di cui godono i deputati al Parlamento europeo si estende altresì ai procedimenti civili,

¹ Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964, pag. 399, causa 101/63 (Wagner/Fohrmann e Krier), e Raccolta 1986, pag. 2403, causa 149/85 (Wybot/Faure).

² Decisione del Parlamento europeo sulla verifica dei poteri a seguito della quinta elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo del 10-13 giugno 1999, (GU C 296 del 18.10.2000, pagina 93)

³ Articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

- E. considerando che, per essere efficace, tale protezione deve contemplare sia l'istanza di provvedimento provvisorio che il procedimento principale,
- F. considerando che i deputati al Parlamento europeo hanno la responsabilità di partecipare alla politica o di fare dichiarazioni stampa e che di conseguenza quando pubblicano siffatte dichiarazioni su questioni controverse si ritiene giustamente che siano impegnati nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di membri al Parlamento europeo;
1. decide di difendere l'immunità e i privilegi di Klaus-Heiner Lehne;
 2. propone, sulla base dell'articolo 9 del summenzionato Protocollo e con debito rispetto delle procedure nello Stato membro interessato, di sostenere che nel caso in questione non possano essere intentati procedimenti e invita la Corte a trarre le necessarie conclusioni;
 3. chiede alla Commissione di verificare se il paragrafo 5, comma 2, dell'*Europaabgeordnetengesetz* (legge sui deputati al Parlamento europeo) della Repubblica federale di Germania è compatibile con il diritto comunitario, in particolare con l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente tale decisione nonché la relazione della sua commissione alle autorità tedesche e al Tribunale distrettuale di Amburgo.

MOTIVAZIONE

I. Fatti

Il 23 febbraio 2004 il Tribunale distrettuale di Amburgo ha emanato, senza procedimento orale e senza udienza dell'interessato, una decisione sotto forma di provvedimento provvisorio con cui al deputato Klaus-Heiner Lehne viene vietato, con la minaccia di un'ammenda e, qualora questa non possa essere riscossa, con una detenzione fino a 6 mesi (ammenda pari, nel caso specifico, a un ammontare massimo di 250.000 euro; detenzione per non più di due anni) di rilasciare determinate dichiarazioni sulla Bild-Zeitung, descritte con maggiori dettagli in appresso.

Le dichiarazioni vietate al deputato dal Tribunale distrettuale di Amburgo sono le seguenti:

I. In relazione alla controversia in merito al cosiddetto Statuto dei deputati e alle implicazioni ad esso collegate per i benefici finanziari dei deputati al Parlamento europeo - tra cui in particolare diritti relativi alle indennità giornaliere - viene vietato di rilasciare o diffondere tramite la Bild-Zeitung ovvero far affermare o pubblicare:

1. "Da 5 giorni è in corso, nella "Bild-Zeitung", una campagna di sobillazione senza precedenti per la diffamazione dello Statuto dei deputati europei",
2. "Informazioni scientemente false",

II. come pure le dichiarazioni affermate o diffuse ovvero fatte affermare o fatte diffondere in relazione alle conseguenze dello Statuto dei deputati, originariamente previsto, per i diritti pensionistici dei deputati al Parlamento europeo in riferimento a informazioni della Bild:

È stato "del tutto inventato" che i deputati UE otterrebbero secondo la nuova regolamentazione, un aumento delle pensioni fino a un massimo del 68%.

Il summenzionato provvedimento provvisorio nei confronti del deputato si basa su una dichiarazione da esso stesso rilasciata, in qualità di coordinatore e di relatore ombra del gruppo PPE-DE in seno alla commissione giuridica e per il mercato interno, in un comunicato stampa, il 15 gennaio 2004, in merito alla diffusione di informazioni in Germania sullo Statuto dei deputati. Tale comunicato stampa costituisce l'oggetto della comunicazione ai membri n. 9/2004¹.

II. Articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee

L'articolo 9 del suddetto Protocollo recita:

"I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni".

¹ PE 343.480

Questa disposizione del diritto comunitario deve essere applicata direttamente negli Stati membri dell'Unione e non può, sulla base dei principi elaborati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, essere limitata dal diritto nazionale. Essa tutela i deputati in particolare da procedimenti civili nel caso di articoli di stampa su temi politici controversi¹. Esistono pertanto seri dubbi quanto alla compatibilità della disposizione del paragrafo 5, comma 2, della legge tedesca sui deputati al Parlamento europeo², citata dal ricorrente nel contesto del provvedimento provvisorio, con il diritto comunitario.

Il Parlamento europeo ha sempre affermato il principio fondamentale secondo cui in nessun caso si deve procedere alla revoca dell'immunità quando le azioni di cui viene accusato un deputato sono state compiute nell'ambito della sua attività politica o in diretta connessione con la stessa.

Nella fattispecie si tratta della difesa dell'immunità parlamentare e a tal fine devono valere gli stessi principi.

In applicazione di tali principi, il vostro relatore constata che le dichiarazioni oggetto di controversia dell'on. Klaus-Heiner Lehne sono state fatte nel comunicato stampa del 15 gennaio, nell'esercizio della sua libertà di parola nell'ambito delle sue funzioni di membro del Parlamento. La questione se sia stata rispettata la prescrizione dell'articolo 190, paragrafo 5, del Trattato che istituisce le Comunità europee, che prevede l'adozione di regolamentazioni e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei deputati al Parlamento europeo ("Statuto dei deputati"), riveste interesse pubblico. Il comunicato stampa di Klaus-Heiner Lehne del 15 gennaio 2004 è stato edito dall'ufficio stampa del gruppo del Partito popolare europeo (Democratico-cristiano) e Democratici europei ed è stato rilasciato nella stessa data nel corso di una seduta plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Secondo il Protocollo al trattato di Amsterdam sulle sedi delle istituzioni e di determinati organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol, il Parlamento europeo ha la sua sede a Strasburgo.

Dato che una delle principali funzioni di un deputato eletto dai cittadini a suffragio diretto è quella di prendere posizione, oralmente o per iscritto, in merito a questioni politiche e dato che i comunicati stampa contestati sono in rapporto diretto con un argomento in discussione al Parlamento, non vi è dubbio che le dichiarazioni in questione sono state rilasciate nell'esercizio del mandato del deputato (articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965).

Il vostro relatore è inoltre dell'avviso che la decisione del Tribunale distrettuale di Amburgo rappresenti un procedimento inammissibile nei confronti di un deputato ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

L'importo dell'ammenda comminata nella decisione del 23 febbraio 2004 (nella fattispecie per

¹ Cfr. le recenti risoluzioni del Parlamento europeo del 1° luglio 2003 (A5-0243/2003), del 23 settembre 2003 (A5-0309/2003) e del 16 dicembre 2003 (A5-0421/2003).

² Il paragrafo 5 della legge tedesca sui deputati al Parlamento europeo recita: **Indennità e immunità.**

L'indennità e l'immunità dei deputati al Parlamento europeo vengono stabilite dagli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al trattato che istituisce un Consiglio comune e una Commissione comune delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 (BGB1. 1965, parte II, 1453, 1482). L'entità dell'indennità viene quindi stabilita dalle disposizioni della Legge fondamentale.

un massimale di 250.000 euro) mira a scoraggiare una reiterazione della dichiarazione e a impedire dichiarazioni analoghe da parte di potenziali emulanti. In caso di inadempienza è prevista per il deputato addirittura una detenzione di un massimo di due anni. Si può pertanto affermare che la comminatoria di ammenda e di detenzione ha praticamente carattere penale dato che sia la prevenzione individuale sia la prevenzione generale costituiscono caratteristiche fondamentali del procedimento penale.

Dai documenti trasmessi al Parlamento europeo emerge che il Tribunale distrettuale di Amburgo ha giudicato la portata dell'immunità dei membri del Parlamento europeo esclusivamente sulla base del diritto tedesco. Si deve pertanto eccepire che la situazione giuridica dei deputati è disciplinata in primo luogo sulla base del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'8 aprile 1965, che costituisce il diritto comunitario primario e di conseguenza deve essere applicato direttamente dallo Stato membro. Le disposizioni del diritto tedesco possono essere applicate solamente in modo complementare e solo se non sono in contraddizione con disposizioni del diritto comunitario. L'articolo 9 non contiene alcun riferimento al diritto nazionale (contrariamente all'articolo 10 del Protocollo) per cui non si può presupporre che la portata dell'articolo 9 si limiti alla tutela di cui al paragrafo 5, comma 2, della legge sui deputati al Parlamento europeo.

Il potenziale perseguimento dell'infrazione pregiudica pertanto, dal 23 febbraio 2004, l'indipendenza e la libertà di parola di un deputato al Parlamento europeo, il che è incompatibile con l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità.

Il vostro relatore è stato informato dell'intenzione di notificare un procedimento civile promosso presso il Tribunale distrettuale di Amburgo con riferimento alla stessa fattispecie della causa principale. Per essere efficace, la tutela di cui all'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità deve poter applicarsi altresì ai procedimenti civili con riferimento alla stessa fattispecie della causa principale.

III. Conclusioni

Il vostro relatore raccomanda pertanto al Parlamento europeo di difendere l'immunità e i privilegi dell'on. Klaus-Heiner Lehne.